



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 133 IN SEDUTA DEL 26/7/2017

OGGETTO	APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG PER INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO AMBITO DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E DIVISIONE DELLO STESSO IN DUE COMPARTI DENOMINATI A E B
---------	--

Nell'anno duemiladiciassette addì 26 del mese di luglio alle ore 09:42 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco		X
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente	X	
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale	X	
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale	X	
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Salvagno Nicola	Consigliere Comunale	X	
11	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
12	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
13	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
14	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
15	Landri Paola	Consigliera Comunale		X
16	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
17	Passarella Luciano	Consigliere Comunale	X	
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale	X	
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale		X
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale		X
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale		X
<b>TOTALE</b>			18	7

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26 febbraio 2015 è stata adottata la variante urbanistica al P.R.G. relativa all'individuazione di un nuovo ambito di pianificazione attuativa e divisione dello stesso in due comparti denominati A e B ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della L.R.27 giugno 1985 n. 61 e s.m.i., in località San Felice di Sottomarina - Chioggia;

- i documenti gli atti riguardanti la pubblicazione di cui sopra sono stati depositati a disposizione del pubblico dal 18 marzo 2005 al 28 marzo 2015 presso l'ufficio urbanistica del comune di Chioggia (allegato 1) e dal 27 marzo 2015 per 10 giorni consecutivi presso la Provincia di Venezia (allegato 2) e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblico all'albo pretorio ai sensi dell'art.20 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

- nei successivi 20 giorni sono pervenute 4 osservazioni presso il protocollo del Comune di Chioggia come da attestazione del Dirigente del Settore Urbanistica (allegato 3) e nessuna presso la provincia di Venezia come da attestazione del Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica della Provincia di Venezia prot. n. 17846 del 27/04/2015;

- con Deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 29 luglio 2015 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni alla variante urbanistica al P.R.G. in argomento;

- la Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 2/2016 del 16 febbraio 2016 con voto n. 1/9784 ha espresso parere favorevole suggerendo di sottoporre la variante a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - (Allegato 4);

- a Commissione di Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 07/2016 del 28 giugno 2016 con voto n. 13/9784 ha rettificato il precedente parere n. 1/9784 del 16 febbraio 2016 eliminando il citato suggerimento (allegato 5);

**PRESO ATTO** della documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione e costituita da:

estratto PRG tav. 13.1.C vigente e variante - scala 1:5000;

estratto PRG tav. 13.3.2 - vigente e variante scala 1:2000;

estratto allegato 1C - scheda tecnica D1.3/1 - stato di fatto e scheda tecnica D1.3/1 - stato di progetto;

tale documentazione è adeguata alla D.C.C. n.91/2016 di controdeduzioni alle osservazioni;

**DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

**VISTI :**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della variante urbanistica al P.R.G. relativa all'individuazione di un nuovo ambito di pianificazione attuativa e divisione dello stesso in due comparti denominati A e B ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della L.R 27 giugno 1985 n. 61 e s.m.i., località San Felice di Sottomarina - Chioggia;

**VISTO** l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D. Lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

preso atto del seguente emendamento, prot. n. 35370 del 26.07.2017, presentato fuori termine dal Consigliere Penzo Davide e munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ing. Stefano Penzo:

- all'interno degli ambiti urbanistici A e B vengano individuate le due aree a parcheggio a servizio delle due darsene.

In particolare, vengano previste le aree di sosta, nell'ambito A nell'attuale parcheggio esistente ed utilizzato, situato ad est dell'ambito.

Nel comparto B, nell'attuale parcheggio, già previsto anche dalla strumentazione urbanistica vigente, anch'esso posto ad est dell'ambito.

Il Presidente pone in votazione, ai sensi del comma 10 dell'art. 59 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, l'ammissibilità dell'emendamento.

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 16, contrari //, astenuti 2 (Boscolo Capon Benimino e Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato, su 18 Consiglieri presenti, dichiara AMMISSIBILE l'emendamento.

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

entra in aula il Sindaco; escono i Consiglieri Dolfin Marco e Salvagno Nicola; Consiglieri presenti 17;

il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 16, contrari //, astenuti 1 (Boscolo Capon Beniamino), espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti, APPROVA l'emendamento.

Il Presidente pone in votazione il provvedimento così emendato.

Durante le operazioni di voto entra in aula il Consigliere Salvagno Nicola; esce il Consigliere Montanariello Jonatan; Consiglieri presenti 17;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti;

## **D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** di quanto in premessa;

**DI APPROVARE** la variante urbanistica al P.R.G. relativa all'individuazione di un nuovo ambito di pianificazione attuativa e divisione dello stesso in due comparti denominati A e B ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della L.R 27 giugno 1985 n. 61 e s.m.i., località SAN Felice di Sottomarina - Chioggia e la documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione costituita da:

estratto PRG tav. 13.1.C vigente e variante - scala 1:5000;

estratto PRG tav. 13.3.2 - vigente e variante scala 1:2000;

estratto allegato 1C - scheda tecnica D1.3/1 - stato di fatto e scheda tecnica D1.3/1 - stato di progetto;

**DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

**DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L;

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili".

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario Generale  
Targa Michela  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente  
Bullo Endri  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 01/08/2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 01/08/2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26 febbraio 2015 è stata adottata la variante urbanistica al P.R.G. relativa all'individuazione di un nuovo ambito di pianificazione attuativa e divisione dello stesso in due comparti denominati A e B ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della L.R 27 giugno 1985 n. 61 e s.m.i., in località San Felice di Sottomarina - Chioggia;

- i documenti gli atti riguardanti la pubblicazione di cui sopra sono stati depositati a disposizione del pubblico dal 18 marzo 2005 al 28 marzo 2015 presso l'ufficio urbanistica del comune di Chioggia (allegato 1) e dal 27 marzo 2015 per 10 giorni consecutivi presso la Provincia di Venezia (allegato 2) e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblico all'albo pretorio ai sensi dell'art.20 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

- nei successivi 20 giorni sono pervenute 4 osservazioni presso il protocollo del Comune di Chioggia come da attestazione del Dirigente del Settore Urbanistica (allegato 3) e nessuna presso la provincia di Venezia come da attestazione del Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica della Provincia di Venezia prot. n. 17846 del 27/04/2015;

- con Deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 29 luglio 2015 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni alla variante urbanistica al P.R.G. in argomento;

- la Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 2/2016 del 16 febbraio 2016 con voto n. 1/9784 ha espresso parere favorevole suggerendo di sottoporre la variante a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - (Allegato 4);

- a Commissione di Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 07/2016 del 28 giugno 2016 con voto n. 13/9784 ha rettificato il precedente parere n. 1/9784 del 16 febbraio 2016 eliminando il citato suggerimento (allegato 5);

**PRESO ATTO** della documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione e costituita da:

estratto PRG tav. 13.1.C vigente e variante - scala 1:5000;

estratto PRG tav. 13.3.2 - vigente e variante scala 1:2000;

estratto allegato 1C - scheda tecnica D1.3/1 - stato di fatto e scheda tecnica D1.3/1 - stato di progetto;

tale documentazione è adeguata alla D.C.C. n.91/2016 di controdeduzioni alle osservazioni;

**DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

**VISTI :**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;

- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.

2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario delegato del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della variante urbanistica al P.R.G. relativa all'individuazione di un nuovo ambito di pianificazione attuativa e divisione dello stesso in due comparti denominati A e B ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della L.R 27 giugno 1985 n. 61 e s.m.i., località San Felice di Sottomarina - Chioggia;

**VISTO** l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati

nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

## **D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** di quanto in premessa;

**DI APPROVARE** la variante urbanistica al P.R.G. relativa all'individuazione di un nuovo ambito di pianificazione attuativa e divisione dello stesso in due comparti denominati A e B ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della L.R 27 giugno 1985 n. 61 e s.m.i., località SAn Felice di Sottomarina - Chioggia e la documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione costituita da:

estratto PRG tav. 13.1.C vigente e variante - scala 1:5000;  
estratto PRG tav. 13.3.2 - vigente e variante scala 1:2000;  
estratto allegato 1C - scheda tecnica D1.3/1 - stato di fatto e scheda tecnica D1.3/1 - stato di progetto;

**DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

**DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L;

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune , avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili".



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

21/7/2017

Il Dirigente Settore Urbanistica  
(Gianni Favaretto)  
FIRMATO DIGITALMENTE